



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel subprocedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al

Promosso da

_____ rappresentata e
difesa come da procura speciale in atti, d _____ presso cui è elettivamente
domiciliata

Ricorrente

Contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in _____

re _____ presso

Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21.10.2022 e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. l

_____ ha richiesto a questo Tribunale di voler così disporre:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione previa disapplicazione del decreto 404 del 30.09.2022 e del decreto 484 del 14.10.2022 di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023 relativo alle nomine relative a incarichi di sostegno/primaria ADEE dichiarando la _____ ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 22 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva alla 2045 in base al proprio punteggio in graduatoria;

NEL MERITO:



- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti;

*- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del decreto 404 del 30.09.2022 e del decreto 484 del 14.10.2022 di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023 relativo alle nomine relative a incarichi di sostegno/primaria ADEE dichiarando la .
ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 24 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva alla 1990 in base al proprio punteggio in graduatoria;*

- in ogni caso, con vittoria di spese”.

A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.

Essa ricorrente da anni lavorava come insegnante precaria nella scuola.

Più precisamente, era inserita nelle graduatorie EEEE GPS di prima fascia per la scuola primaria, pubblicate in data 8.9.2022, nella posizione 1990 con punteggio 24.

Nella domanda della scelta delle sedi del 13.8.2022, ella aveva inoltre indicato come preferenze anche il sostegno per le chiamate da GPS incrociate, sia per la scuola dell'infanzia (ADAA) che per la scuola primaria (ADEE).

In virtù dei titoli e del punteggio posseduto, era in posizione utile per ambire all'incarico annuale fino al termine dell'attività didattica sia in occasione delle nomine del 30 settembre 2022 (decreto 404 del 30.9.2022) che in quelle del 13 ottobre 2022 (decreto 416 del 13.10.2022).

Essa ricorrente aveva appreso, all'esito delle suddette nomine, che erano stati nominati per il sostegno nella scuola primaria (ADEE) alcuni docenti con un punteggio inferiore al suo e collocati in graduatoria in posizione inferiore.

Nello specifico, erano stati nominati dei docenti in posizione inferiore rispetto alla n. 1990 e con meno di 24 punti, come emergeva dai files allegati.

Essa ricorrente era disoccupata e senza alcun lavoro.

Avendo richiesto telefonicamente delle spiegazioni all'U.S.P. di Cagliari, si era sentita rispondere che le nomine avrebbero continuato a scorrere per le graduatorie ADEE dall'ultimo nominato in giù, ovvero, con le nomine del 30 settembre 2022, dalla posizione n. 2495 con punti 13.

L'U.P.S. aveva quindi omesso di nominare, una volta chiamati tutti riservisti e tutti i soggetti muniti di titolo di sostegno, tutti i soggetti in posizione superiore alla 2495 e con il miglior punteggio, tra le quali essa ricorrente, in posizione 1990 con 24 punti.

Nel conferimento delle supplenze era infatti accaduto che, anche nel caso delle GPS, il software generatore dell'algoritmo che incrocia le graduatorie, aveva errato nella parte in cui, una volta



nominati i riservisti, non aveva continuato ad effettuare le nomine rispettando il punteggio e la posizione di riferimento di ciascun candidato.

Per cui, a parità di titoli, essa ricorrente era stata di fatto “scavalcata”, nell’assegnazione della supplenza, da alcuni docenti che vantavano meno punti ed erano collocati in posizione inferiore: nello specifico nelle nomine del 30.9.2022 erano stati nominati docenti con 13 punti, mentre in quelle del 14 ottobre 2022 erano stati nominati docenti con 10 punti, scorrendo la graduatoria sempre verso il basso anziché in base al punteggio superiore.

Tanto premesso, la ricorrente ha evidenziato come fosse evidente il *fumus* sotteso alla propria domanda, posto che non era ammissibile che, nell’assegnazione delle predette supplenze, essa fosse stata scavalcata da docenti aventi punteggio inferiore al suo.

Era altresì evidente il *periculum in mora*, non potendosi dubitare che, nelle more del giudizio ordinario, il diritto di essa ricorrente al lavoro potesse subire un gravissimo pregiudizio, essendo priva di alcun impiego.

2. Con decreto depositato il 26.10.2022 il giudice ha fissato l’udienza per la trattazione del procedimento cautelare, disponendo altresì che, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., la notifica fosse effettuata anche nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ADEE sostegno/primaria dell’ambito territoriale di Cagliari vigenti per l’anno scolastico 2022/2023, autorizzando, a tal fine, il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nell’apposita area del sito web istituzionale del Ministero convenuto.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

Ha osservato come nel conferimento degli incarichi, considerata la necessità di garantire la continuità e la regolarità del servizio, l’Amministrazione scolastica non potesse che attenersi scrupolosamente al dettato normativo che regola dettagliatamente le operazioni di conferimento degli incarichi.

In particolare, la materia oggetto del contendere è disciplinata dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, articolo 12, comma 10, secondo cui: *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.

Nel caso concreto, la ricorrente aveva partecipato alle operazioni di conferimento dell’incarico su posto di sostegno nella tornata conclusasi il 12 settembre 2022, all’esito della quale non aveva ottenuto alcuna delle sedi richieste.

Ha quindi richiamato la nota ministeriale Prot. n. 28597 del 29.7.2022, recante le istruzioni e



indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente educativo ed ATA secondo cui:
“La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente”.

Secondo il Ministero, la logica sottesa alla normativa *de qua* era da ricercarsi nel fatto che una soluzione diversa da quella prevista e adottata avrebbe presupposto il rifacimento totale di tutte le operazioni, sin dall’inizio.

L’accoglimento della tesi di parte ricorrente avrebbe comportato un gravissimo danno per l’utenza, derivante anche dai tempi richiesti per il rinnovo delle operazioni in tal caso, del tutto incompatibili con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

4. All’udienza del 17.11.2022 il giudice si è riservato la decisione sull’istanza *ex art.* 700 c.p.c., assegnando alle parti termine per note sino al 22.11.2022.

5. L’istanza *ex art.* 700 c.p.c. è fondata, per i motivi di seguito esposti.

Risulta agli atti di causa, ed è oltretutto pacifico, che nelle nomine del 30.9.2022 e del 14.10.2022 la ricorrente sia stata “scavalcata” nell’assegnazione delle supplenze da alcuni docenti che vantano meno punti di lei e che sono collocati in posizione inferiore rispetto alla sua.

Da quanto è dato di comprendere in questa sede, nella precedente tornata di assegnazione delle sedi, conclusasi in data 12 settembre 2022, la ricorrente avrebbe rinunciato alla sede di Nurri, e tale rinuncia sarebbe stata interpretata come rinuncia ad incarichi futuri.

Si osserva tuttavia come non esistano valide ragioni per giustificare il fatto che la ricorrente è stata di fatto pretermessa nell’assegnazione delle sedi effettuata nelle successive tornate.

Il Ministero dell’Istruzione, per la procedura di conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo per l’A.S. 2022/2023, ha adottato l’ordinanza n. 112/2022, che prevede una procedura di assegnazione degli incarichi completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Orbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente:

- è una docente in possesso di regolare titolo di accesso per le classi concorsuali oggetto di causa;
- ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e d’istituto (GPS), nelle

classi di concorso ADAA e ADEE della Provincia di Cagliari, per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

- a seguito della pubblicazione delle predette GPS, in data 8.9.2022 è stata collocata in prima fascia, in posizione 1990 con punti 24 per la classe di concorso EEEE;
- ha indicato nella domanda come preferenze anche il sostegno per le chiamate da GPS incrociate, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, ADAA (sostegno infanzia), ADEE (sostegno primaria) ed ha indicato, altresì, le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze;
- in seguito alla pubblicazione dei citati bollettini di conferimento delle nomine del 30 settembre e del 14 ottobre 2022, non è stata destinataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lei indicate, ed in particolare, per quanto fatto valere in questa sede, nella classe ADEE, mentre, al contempo, altri docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua hanno ottenuto incarichi di supplenza nelle sedi da lei indicate.

Tanto premesso, si ritiene che l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente al personale in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente medesima debba presumersi - almeno nell'ottica della sommaria delibazione propria del presente giudizio cautelare e in mancanza di elementi deponenti in senso contrario, non forniti dal Ministero - che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo.

Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS.

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020; v. altresì Trib. Frosinone, Sezione Lavoro, 11.2.2022; Trib. Latina, Sezione Lavoro, ord. 29.4.2022; Trib. Velletri, Sezione Lavoro, sentenza del 14.6.2022).

La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS.

Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente, nella specie - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

Qualora invece l'attribuzione delle supplenze nelle sedi indicate dalla ricorrente a docenti in posizione e con punteggio inferiore fosse dipesa dalla rinuncia della ricorrente alla sede di Nurri, si osserva che - come chiarito dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Latina, Sezione Lavoro, ordinanza 14 febbraio 2022) - la parte ricorrente, in tal caso, avrebbe semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura per quella sede, ma non avrebbe rinunciato all'intera procedura.

Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il requisito del *fumus boni iuris*, necessario per la concessione dell'invocata tutela d'urgenza.

Sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, considerato che, alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua disoccupazione, il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente.

Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'istanza cautelare deve essere accolta, nei termini precisati in dispositivo.



6. Trattandosi di subprocedimento cautelare in corso di causa, ogni decisione in ordine alle spese viene rimessa all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) accoglie la domanda cautelare proposta da _____, stante la verosimile fondatezza del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, con preferenza rispetto ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 24 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva alla 1990 in base al proprio punteggio in graduatoria;

2) per l'effetto previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Cagliari nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS di prima fascia della Provincia di Cagliari in relazione alla classe di concorso ADEE, ordina al Ministero convenuto di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 in relazione alla classe di concorso ADEE, tenuto conto della sua posizione e del suo punteggio in graduatoria, in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda presentata *on line* in data 13.8.2022;

3) spese al merito.

Si comunichi.

Cagliari, 7.12.2022.

Il Giudice

Dott. .

